

Titolo I

DISCIPLINA GENERALE

Capo I

FINALITÀ E DIFFUSIONE

Art. 1

Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2

Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 17, mediante:

- a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale;
- b) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
- c) l'ufficio di informazioni al pubblico presso il quale gli atti suddetti possono essere consultati da ogni cittadino;
- d) gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.

2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.

3. Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi, determinati con deliberazione della Giunta comunale.

Capo II
FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 4
Finalità generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) istruzione e cultura;
- c) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- d) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- f) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

3. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 5
Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 32, secondo comma, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

Capo III
SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6
Interventi ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:

- a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente

iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;

d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune;

e) aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, con gli interventi previsti dal presente regolamento, ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino la condizione familiare e personale e l'accesso dei lavoratori addetti alle aziende; alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli impianti produttivi e della popolazione; alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedere nei relativi regolamenti comunali. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

Art. 7

Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane e di Paesi Esteri, colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art.6.

2. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Capo IV

PROCEDURE

Art. 8

Termini per la presentazione delle richieste

1. La Giunta comunale stabilisce con deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro richieste.

2. Il Sindaco rende note le decisioni adottate dalla Giunta insieme con le procedure ed i termini per presentare le richieste, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e negli spazi comunali per le pubbliche affissioni.

3. Per le finalità di assistenza e sicurezza sociale la prefissione di termini è disposta esclusivamente per le richieste d'interventi a carattere continuativo ricorrente, che impegnano per l'intero anno o per una parte prestabilita dello stesso, riferite a situazioni già esistenti alla scadenza stabilita. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate

nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili integrati, ove occorra e per quanto possibile, utilizzando economie accertate per altre spese.

4. Per le finalità di sviluppo dell'economia e dell'occupazione le richieste delle aziende e delle imprese sono presentate nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 27.

5. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

6. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per l'espletamento del procedimento istruttorio, per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono inoltre determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi e benefici economici.

7. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi di cui al terzo comma dell'art. 12.

Art. 9

Istanze di concessione

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, nonché, per gli interventi di cui al capo I del titolo II, l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e di ciascun componente del nucleo familiare e la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà degli stessi. Nella dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, solo per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle. L'istanza dovrà essere corredata da copia del bilancio preventivo approvato per l'esercizio in corso, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.

4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli facsimile allegati al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed attestazioni sostitutive per ciascuna di esse indicati.

5. La presentazione delle istanze avviene, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.8, direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale, su copia esibita insieme all'originale dall'interessato, appone il timbro che attesta la data del ricevimento. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuata entro il termine prescritto, equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione.

6. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi capi II e III del titolo II, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.

7. Per gli interventi per la promozione dello sviluppo e dell'occupazione di cui all'art. 6, primo comma, lett. e), le aziende che sono in possesso dei requisiti in tale norma richiesti possono presentare al Comune proposte organiche relative a nuovi insediamenti ed al potenziamento di quelli esistenti, corredate di studi e documentazioni nei quali vengono precisati gli effetti diretti sull'occupazione ed indotti sullo sviluppo economico del Comune che l'attuazione delle proposte avanzate è in grado di realizzare.

Contestualmente sono precisati gli interventi che vengono richiesti al Comune, nell'ambito di quelli previsti dalla norma sopra indicata e dal successivo capo IV del titolo II.

Gli atti tecnici presentati dovranno essere firmati da un professionista abilitato e le proposte e richieste dal rappresentante legale dell'azienda od impresa.

Art. 10

Procedimento amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di cui al successivo terzo comma.

2. Il dirigente dell'unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, osservando i termini stabiliti con la deliberazione di cui al sesto comma dell'art. 8.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove è situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art.6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11

I provvedimenti di assegnazione e di diniego

1. Entro il termine stabilito dal quinto comma del precedente art.8 il dirigente dell'unità organizzativa trasmette al settore amministrazione generale le istanze, complete dell'istruttoria e delle osservazioni e proposte del responsabile del procedimento, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste risultate conformi a quanto prescritto e quelle che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con il presente regolamento.

2. Il dirigente del settore amministrazione generale predispone, in conformità ai prospetti pervenuti dalle unità organizzative competenti, la proposta del piano generale di riparto dei fondi e lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei benefici economici. Nella deliberazione sono elencati i soggetti e le iniziative non ammesse, con una sintetica indicazione dei motivi.

3. Il dirigente del settore esprime parere di conformità della proposta di deliberazione alle norme stabilite dal presente regolamento e richiede alla ragioneria comunale il parere di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa. La proposta di deliberazione, così corredata, viene trasmessa al Segretario comunale che si esprime in ordine alla legittimità della stessa.

4. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e delle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ed alle iniziative nello stesso inclusi.

5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di deciderne l'esclusione, può richiedere all'unità organizzativa competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12 Interventi concessi a persone fisiche

1. Alle persone fisiche assegnatarie di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altri benefici finanziari, con il provvedimento di assegnazione può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata la sovvenzione concessa viene ridotta in proporzione. Nei casi in cui, con il proprio intervento finanziario, il Comune intenda assicurare la totale copertura dell'onere preventivato, qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla sovvenzione accordata, questa viene ridotta all'importo del quale è stata documentata la necessità.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e impegnato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Ogni due mesi il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi effettuati e la stessa dispone il relativo discarico dal fondo assegnato, con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13 Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

3. Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma pluriennale di recupero, manutenzione, conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalità di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'ente e, ove esista, dal presidente del collegio sindacale.

Art. 14

Contributi per manifestazioni ed iniziative di Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dal Sindaco per una prima quota nei 10 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13. Possono essere concordati ulteriori finanziamenti per sopraggiunte esigenze organizzative.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art. 16
Publicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 17
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;

b) finalità della concessione;

c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;

d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;

e) importo concesso.

4. Il Sindaco adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio, negli spazi comunali destinati alla pubblicità stradale e dandone notizia nella cronaca locale di giornali e periodici.

Art. 18
Programmazione ed utilizzazione delle risorse

1. Nel bilancio annuale e nella relazione previsionale allo stesso allegata il Consiglio comunale determina, nell'ambito del programma generale dell'ente, i risultati che intende conseguire nei settori indicati dal titolo II ed i mezzi finanziari che a tal fine vengono attribuiti al servizio preposto.

2. La Giunta comunale definisce prima dell'inizio dell'esercizio, in base al bilancio annuale, il piano esecutivo, determinando gli obiettivi della gestione ed affidando al responsabile del servizio preposto le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie previste dal bilancio predetto.

3. Il responsabile del servizio definisce i progetti degli interventi che saranno attuati nel corso dell'esercizio per realizzare gli obiettivi stabiliti dal piano approvato dalla Giunta. Per ciascun

progetto predisporre le condizioni per la concessione degli interventi e benefici di natura economica ovvero adeguata, per quanto necessario, quelle applicate per l'esercizio precedente. Le predette condizioni di concessione sono sottoposte dal responsabile al Sindaco, per l'esame da parte della Giunta comunale. Entro venti giorni dalla presentazione la Giunta comunica al responsabile del servizio le modifiche ed integrazioni che devono essere apportate alle condizioni proposte. Trascorsi venti giorni dalla presentazione senza che siano state richieste modifiche o formulate osservazioni, le proposte s'intendono approvate.

4. Il responsabile del servizio dispone gli interventi disciplinandoli con le condizioni proposte, modificate ed integrate secondo quanto eventualmente richiesto dalla Giunta.

5. Il responsabile del servizio rimette al dirigente del settore amministrativo, entro il decimo giorno successivo a ciascun trimestre, una relazione che illustra lo stato di avanzamento degli interventi e delle iniziative compresi nel piano esecutivo, i risultati conseguiti per le attività già concluse, le risorse impiegate, le previsioni e le eventuali modifiche del piano relative all'attività da effettuare nei trimestri successivi. Nello stesso termine copia degli atti predetti è trasmessa al servizio preposto al controllo di gestione che nei dieci giorni successivi sottopone al dirigente del settore amministrativo osservazioni e proposte.

6. Il dirigente del settore amministrativo coordina le relazioni pervenute dai servizi competenti e da quello preposto al controllo di gestione e, entro 20 giorni dalla fine del trimestre precedente, sottopone al Sindaco ed alla Giunta il quadro complessivo dell'avanzamento del programma con le eventuali proposte di modifica, in relazione anche ai risultati del controllo di gestione.

7. La Giunta comunale esamina gli atti di cui al precedente comma nei quindici giorni successivi al ricevimento ed adotta le sue decisioni. Trascorso tale termine senza l'adozione di provvedimenti, gli atti presentati s'intendono approvati.

8. Il rendiconto annuale dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del piano, delle risorse impiegate, dei tempi di esecuzione, è presentato entro il 20 gennaio dell'anno successivo dal responsabile del servizio al dirigente del settore amministrazione generale ed al servizio preposto al controllo di gestione. Il dirigente, entro 20 giorni, rimette il rendiconto, completato dell'analisi relativa al controllo di gestione, al Sindaco ed alla Giunta che adottano i provvedimenti di loro competenza entro i 20 giorni successivi.

Art. 19 **Istituzioni comunali**

1. Il Presidente delle istituzioni comunali e degli altri organismi preposti ai servizi ed interventi previsti dal presente regolamento rimette al Sindaco ed al servizio controllo di gestione del Comune il pre-consuntivo dell'attività svolta nei primi otto mesi dell'anno entro il 15 settembre, per le valutazioni da effettuarsi dagli organi comunali ai fini delle previsioni del bilancio annuale dell'esercizio successivo.

2. Gli atti relativi alle previsioni ed ai rendiconti di gestione sono soggetti alle norme previste dallo statuto comunale, dallo statuto dell'istituzione e dal regolamento di contabilità.

Titolo II

FINALITÀ ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

Capo I ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 20 **Settori d'intervento**

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali dalle normative nazionali e/o regionali, con interventi effettuati nei seguenti settori:

a) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili;

b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;

c) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;

d) protezione delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;

e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio - economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;

f) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post - penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella comunità;

g) interventi temporanei per ricovero sfrattati senzatetto e concorsi nei canoni di locazione abitativa.

Art. 21 **Procedimenti d'intervento**

1. Per gli interventi previsti dal precedente articolo, relativi al settore di assistenza e sicurezza sociale, che sono stati compresi nel piano esecutivo per l'attuazione del bilancio annuale, il responsabile del servizio, con la collaborazione del personale preposto, redige od adegua le normative d'intervento osservando le procedure di cui all'art. 18.

2. Determinate le modalità per l'effettuazione degli interventi che per il settore tengono prioritariamente conto delle condizioni di disagio economico e sociale, il responsabile del servizio dispone la più ampia diffusione degli avvisi che in termini semplici ed efficaci, completi di tutti gli elementi di riferimento, rendono note le provvidenze stabilite dal Comune e le modalità da osservare per beneficiarne. Negli avvisi sono indicati l'ufficio che cura il procedimento, la disponibilità presso lo stesso delle normative dettagliate e dei moduli per le richieste e l'autocertificazione delle condizioni previste dalla specifica regolamentazione di ciascun tipo d'intervento.

3. Il personale dell'ufficio assiste gli interessati nella compilazione della richiesta e dell'autocertificazione, autenticata da coloro che sono delegati a tale funzione.

L'interessato ha diritto di conoscere il responsabile del procedimento e il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento è fissato in giorni 30.

4. Il responsabile del procedimento verifica le condizioni dichiarate dall'interessato in base alle risultanze esistenti presso il Comune e, ove occorra, mediante accertamenti che effettua presso altri uffici pubblici o a mezzo del Corpo di polizia municipale.

5. In base alla richiesta avanzata ed alle condizioni dichiarate ed accertate, il responsabile del procedimento formula al dirigente del servizio le proposte per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 22.

Art. 22 **Provvedimenti**

1. Il dirigente del servizio, in base all'istanza presentata ed alle proposte del responsabile del procedimento adotta, a seconda dei casi e delle esigenze da soddisfare, i seguenti provvedimenti:

a) respinge la richiesta non essendo risultate sussistenti le condizioni necessarie per motivare l'intervento richiesto, secondo la normativa allo stesso relativa;

b) dispone un intervento finanziario immediato nei casi per i quali ricorrono le condizioni d'urgenza correlate alle situazioni individuate nel terzo comma del precedente art.12. L'intervento viene disposto in relazione alle necessità accertate ed entro i limiti di spesa fissati dalla normativa stabilita con le modalità di cui all'art. 18. Con propria determinazione autorizza la ragioneria a disporre, nelle forme urgenti previste dal regolamento di contabilità, l'intervento finanziario autorizzato;

c) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie relative all'erogazione di interventi di assistenza economica continuativa o periodicamente ricorrente, determinando la sua posizione in base alle condizioni accertate ed alla normativa stabilita con le modalità di cui all'art. 18. La persona interessata viene ammessa a beneficiare dell'assistenza allo stesso concessa nei mesi successivi a quello in cui viene adottato il provvedimento, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili per la forma d'intervento richiesta;

d) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie relative all'ammissione a programmi di vacanze estive, soggiorni in stazioni di cura e simili. Tenuto conto dei limiti delle dotazioni assegnate per queste attività l'ammissione viene disposta, secondo l'ordine di graduatoria e le esigenze prospettate nella domanda, nella quale l'interessato assume impegno di corrispondere il contributo stabilito con deliberazione della Giunta comunale, che è versato su apposito c/c postale, intestato al Comune;

e) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie delle persone che hanno richiesto l'ammissione a residenze sociali assistite, a case di riposo, cura e assistenza, secondo le esigenze documentate dall'interessato ed agli accertamenti congiuntamente effettuati dal servizio socio - sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dal servizio sociale del Comune. In casi particolarmente gravi, su documentata proposta degli organi socio - sanitari suddetti, possono essere disposti provvedimenti d'urgenza, al di fuori della graduatoria ordinaria. Il dirigente del servizio adotta le determinazioni relative all'ammissione ordinaria o d'urgenza nelle suddette istituzioni, tenuto conto e richiamando nei provvedimenti adottati le seguenti risultanze dell'istruttoria:

I. effettiva disponibilità di posti nell'istituzione nella quale il richiedente viene ammesso;

II. copertura della spesa nell'ambito dello stanziamento di bilancio dell'esercizio in corso, per quanto allo stesso relativo e, in ragion d'anno, nel fondo previsto per queste finalità, dall'esercizio successivo, nel bilancio pluriennale;

III. devoluzione al Comune di una quota delle rendite, pensioni ed altri cespiti dei quali il soggetto da ammettere è titolare. Eventuale disposizione a favore del Comune, nei limiti alla spesa che questo deve sostenere, di beni immobili di proprietà del suddetto, con assunzione sugli stessi di garanzie in forme idonee;

IV. avvenuta acquisizione agli atti dell'impegno dell'interessato di concorrere, con una quota del proprio reddito personale (da rendite di beni immobili, capitali e da pensioni) all'onere per il mantenimento nell'istituzione, fino al limite previsto dalla normativa di cui all'art. 18;

V. avvenuta acquisizione agli atti dell'impegno delle persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, di sostenere, per tutta o per parte, la quota dell'onere di cui al precedente punto IV, qualora l'interessato non sia in grado di provvedere direttamente;

f) dispone gli interventi per dotare di protesi e di altri apparecchi necessari i portatori di handicap, autorizzando la spesa tutta od in parte a carico del Comune, nei limiti stabiliti dalla specifica normativa relativa a queste concessioni e tenuto conto sia di eventuali contributi dell'A.S.L. o di altri enti, sia della disponibilità esistente sull'apposito fondo di bilancio. L'erogazione del finanziamento all'interessato od al fornitore è autorizzata in base alla documentazione comprovante l'avvenuta fornitura, liquidata dall'assistente sociale del Comune;

g) dispone gli interventi finanziari necessari a sostegno dei provvedimenti adottati dal servizio casa per il ricovero degli sfrattati senza tetto e delle persone comunque prive di alloggio, entro i limiti stabiliti per questi interventi dalla specifica normativa ad essi relativa e dalle disponibilità sugli stanziamenti di bilancio per gli stessi predisposte;

h) adotta i provvedimenti per l'erogazione delle provvidenze assegnate dallo Stato al Comune per l'attribuzione alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti e per l'assistenza post-penitenziaria.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati con determinazioni del dirigente del servizio, dallo stesso comunicate direttamente ai beneficiari.

Copia di esse viene inviata immediatamente al ragioniere comunale per quanto di competenza.

3. Entro i termini previsti dal presente regolamento il dirigente del servizio inoltra l'elenco dei provvedimenti adottati per ciascun settore d'intervento, con l'indicazione dei beneficiari, delle motivazioni, dell'aiuto concesso o dell'onere assunto dal Comune, al Sindaco, all'Assessore preposto ai servizi di assistenza e sicurezza sociale ed al Segretario comunale. L'elenco è accompagnato da una relazione che illustra lo stato di avanzamento del piano esecutivo approvato dalla Giunta e segnala eventuali necessità di variazioni dello stesso, di diversa utilizzazione e di integrazione delle risorse assegnate, di potenziamento delle dotazioni di strutture e di personale, per rendere più efficace l'azione del Comune.

Capo II

ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 23

Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;

b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;

c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;

d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;

e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;

f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Le domande di ammissione agli interventi finanziari per le finalità di cui al precedente comma sono presentate da parte dei soggetti che effettuano attività continuativa o periodicamente ricorrente entro il termine che viene precisato nell'apposito avviso pubblicato dal Comune e del quale il servizio cultura assicura la diffusione e la pubblicità disponendone l'invio a tutti i soggetti che negli anni precedenti hanno svolto attività culturale non occasionale nel Comune e pubblicandolo all'albo pretorio, negli spazi per le pubbliche affissioni, sulla stampa locale.

3. Le modalità che disciplinano la selezione delle richieste presentate per le diverse finalità, il fondo complessivo per ognuna assegnato ed i limiti massimi di intervento per ciascuna richiesta sono annualmente determinati dalla Giunta comunale, su proposta del dirigente dei servizi culturali, con deliberazione adottata entro il 20 gennaio.

4. La domanda è redatta su modulo conforme a quello all'allegato al presente regolamento ed è completata da autocertificazione con firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, autenticata nelle forme di legge.

5. Il responsabile del procedimento designato dal dirigente del servizio istruisce le diverse istanze tenendo conto delle modalità e dei limiti finanziari stabiliti al precedente comma 3 ed entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande forma per ciascuna finalità indicata dal primo comma, la graduatoria dei richiedenti, tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili e della valutazione comparativa della rilevanza degli interventi, iniziative e finalità che saranno realizzate; trasmette la graduatoria al dirigente del servizio che, verificate le procedure seguite e le graduatorie in base alle stesse formate, le sottopone alla Giunta comunale la quale, con apposita delibera approva il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti.

6. In base alla delibera adottata dalla Giunta comunale ed al relativo impegno di spesa dichiarata o divenuta esecutiva, il dirigente del servizio informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, delle documentazioni da produrre per comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e le spese per la stessa sostenute. Per le iniziative di carattere continuativo o periodicamente ricorrente e per l'organizzazione di particolari manifestazioni, la Giunta può autorizzare il pagamento al soggetto beneficiario di una somma, in conto del contributo assegnato, non superiore al 30% dell'importo totale. Il saldo sarà disposto dal dirigente del servizio dopo la verifica dei documenti previsti dal presente comma, entro 20 giorni dalla loro presentazione.

Art. 24

Attività per la promozione dell'istruzione

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.

2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:

a) istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;

b) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;

c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati, da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

d) contributi per il funzionamento di centri e interventi di promozione alla lettura .

3. Il procedimento per la richiesta ed i provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono regolati dalle norme previste dal precedente art.18.

Capo III
PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E
DI ATTIVITÀ RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 25
Finalità d'intervento

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art.60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.

3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, all'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 26
Uso degli impianti - concessione di contributi

1. Per le attività di cui al primo e secondo comma sono utilizzati gli impianti sportivi di proprietà comunale:

- a) in permanente disponibilità dell'ente;
- b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art.96 del T.U. 16.04 1994, n. 297;
- c) utilizzati dalle società che effettuano attività professionistica.

2. Tenuto conto delle richieste presentate dagli enti, associazioni o gruppi costituiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 25, il dirigente del settore convoca ogni anno, prima dell'inizio dell'attività, la conferenza dei rappresentanti di tutti gli organismi interessati per concordare tempi, modalità e condizioni per consentire il miglior uso degli impianti e delle attrezzature, in modo da conseguire le finalità di promozione e sostegno delle attività suddette. In base alle intese raggiunte in detta conferenza od ove manchi del tutto od in parte un'intesa, con provvedimento autonomamente adottato dalla Giunta comunale, su proposta del dirigente, viene definito il programma annuale di utilizzo degli impianti sportivi, secondo criteri che tengano equamente conto delle effettive esigenze di ciascuna associazione.

3. Le condizioni economiche per la concessione degli impianti ai soggetti di cui ai precedenti commi sono stabilite dalla Giunta comunale, su proposta del dirigente, tenuto conto dell'uso e con il

fine di recuperare le spese di esercizio a carico dell'ente, favorendo a tal fine, con le necessarie garanzie, l'effettuazione dei servizi conseguenti all'utilizzazione da parte delle associazioni, attraverso apposita convenzione stipulata con il complesso delle associazioni interessate, in base ad un piano di ripartizione delle funzioni e degli oneri corrispondente all'uso alle stesse concesso.

4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 4 del precedente art. 25, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, l'originale del quale dovrà essere conservato presso il Comune.

Capo IV

SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 27

Interventi per la valorizzazione delle attività economiche

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi a favore di Associazioni e di Comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle

manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.14 e 15 del presente regolamento.

Art. 28

Interventi per lo sviluppo delle attività economiche

1. Il Comune per assolvere alle funzioni di promozione dello sviluppo economico della comunità previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 può prendere in considerazione richieste d'intervento presentate da aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che intendono realizzare nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo dell'economia ed all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

2. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, entro i limiti finanziari previsti dal piano esecutivo del bilancio e secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale:

a) ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro delle maestranze;

b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;

c) alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedersi nei relativi regolamenti.

3. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprietà privata.

Capo V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 29

Interventi per la tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;

b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;

c) a concorrere alle opere promosse e realizzate alle organizzazioni di cui alla lett. a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;

d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocimento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme soggetti alla protezione di legge;

e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;

g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi è predisposto dal servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel piano esecutivo del bilancio per queste finalità.

Capo VI

VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI

Art. 30

Interventi del Comune

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse previste nel piano esecutivo del bilancio per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica, con le modalità e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti, degli archivi, biblioteche, musei, pinacoteche di proprietà comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile della comunità e sono inalienabili.

2. Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che s'impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;

b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Capo VII
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 31
Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua esecutività.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art.3.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persone fisiche)

Al Comune di _____

Il sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente in via _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RICHIEDE

la concessione di un contributo da parte di codesto Comune:

- a favore di _____
nat_ a _____
il _____ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
professione _____
rapporto di parentela con il richiedente _____;

- per le seguenti finalità _____

a dimostrazione delle quali si allega la relativa documentazione.

La spesa necessaria per l'intervento ascende a L. _____

- per la stessa ha ottenuto i seguenti contributi:
_____ L. _____
(soggetto erogatore)
_____ L. _____
(soggetto erogatore)
per un totale di..... L. _____

- ammontare del contributo richiesto al Comune L. _____

- s'impegna a fronteggiare con mezzi propri il
fabbisogno residuo di..... L. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalla vigente normativa per coloro che rendono attestazioni false ed incomplete, che le notizie surriportate corrispondono a verità e che la situazione reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo familiare e/o del nucleo di convivenza del soggetto richiedente è quella risultante dal modello allegato.

Lì _____

(Firma)

